

QUESTIONI MORALI

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I.

Un professore di diritto canonico sostiene, che il Vescovo in merito alla vocazione sacerdotale può, senza alcuna ragione e tranquillissimo in coscienza, licenziare arbitrariamente qualunque chierico del suo Seminario. Quid?

R. Ho trascritto con tutta esattezza; e come giace, la dottrina è affatto insostenibile.

a) Il can. 970 dice: « Proprius Episcopus vel Superior religiosus major potest suis clericis ex quavis canonica causa, occulta quoque, etiam extrajudicialiter, accessum ad ordines interdicerere, salvo jure recursus ad S. Sedem, vel etiam ad Moderatorem generalem, si agatur de religiosis quibus accessum interdixerit Superior provincialis ». Mi parve impossibile, che si fosse proferita quella dottrina; ma in iscritto mi fu assicurato, che sta il fatto.

b) Allora: a che scopo i nove canoni 992-1000 « de iis quae sacrae ordinationi praeire debent »? — specialmente ove si dice (998) delle pubblicazioni da farsi (a parte dispensa ex justa causa); e dell'obbligo del fedeli di rivelare gli impedimenti (999); e dell'obbligo del parroco di far diligentem le relative inquisizioni per poi riferire (1000); e dell'obbligo dell'Ordinario di far altre inchieste anche private, si id necessarium aut opportunum judicaverit (ivi § 2).

c) E' nota la causa trattata e decisa dalla S. Sede in merito all'opera del Canonico Lahitton, « La Vocation Sacerdotale ». La Commissione costituita da S.S. Pio X decise il 20 giugno 1912 « Opus praestantis Viri, Josephi Canonici Lahitton, cui titulus « La Vocation Sacerdotale » nullo modo reprobandum esse, imo, qua parte adstruit 1° Neminem habere unquam jus ullum ad Ordinationem, antedecenter ad liberam electionem Episcopi. - 2° Conditionem, quae ex parte Ordinandi debet attendi, quaeque Vocatio sacerdotalis appellatur, nequaquam consistere, saltem necessario et de lege ordinaria, in interna quadam adspiratione subjecti seu invitamentis Spiritus Sancti ad sacerdotium ineundum. - 3° Sed contra nihil plus in Ordinando, ut rite vocetur ab Episcopo, requiri quam rectam intentionem simul cum idoneitate in iis gratiae et naturae dotibus reposita et per eam vitae probitatem ac doctrinae sufficientiam comprobata, quae spem fundatam faciant, fore, ut sacerdotii munera recte obire ejusdem obligationes sancte servare queat... esse egregie laudandum ».

Sua Santità il 26 giugno approvò pienamente la decisione e volle fosse pubblicata ex integro nella *Revue Religieuse* della Diocesi (di Aire): (vedi *Acta Apost. Sedis* 15 lug. 1912).

Non creda l'egregio professore di trovar appoggio nel « liberam electionem Episcopi » del n. I. Quel libera vuol dire im-

mune da imposizioni, insistenze o anche preghiere di terzi o dell'aspirante stesso. Non significa ad arbitrio del Vescovo. Vedi sopra al a): perchè il Vescovo rifiuti l'Ordinazione vi vuole una causa **canonica** cioè la mancanza delle qualità volute dal canone 974 e per i sacerdoti diocesani (non piace dire: **secolari**) anche dal can. 969, § 1: inutilitas ordinandi pro ecclesia diocesis, cui destinatur (così **Vermeersch** Epit. Jur. Can. II, n. 244).

Non è nell'arbitrio del Vescovo la promozione; tanto è vero, che si ammette nel can. 970 il ricorso alla S. Sede da parte di chi si credesse ingiustamente reietto. E nel n. 2° e 3° si parla della *conditio quae attendi debet ex parte Ordinandi*: dunque il Vescovo deve decidere *juxta allata et probata*.

E la ragione intrinseca per la quale il Vescovo deve procedere objective e non proprio arbitrio, è perchè Egli amministra la causa di Dio e delle anime e non altro; quindi deve badare solo al bene. In molte Diocesi oltre la Commissione dei **Deputati alla Disciplina** dei Seminari voluta dal Tridentino e dal Codice (can. 1359) vi è una Commissione Vescovile **de Admittendis**. Molto spesso le Sacre Scritture eccitano a domandar consiglio: (Eccli 32, 24; Tob. 4, 19), e l'autore **De Imit. Christi** (l. I, cap. 9) loda il « *libenter aliorum sensum audire* ».

Quel professore, certo ben intenzionato, tratti di questo argomento col proprio Vescovo, il quale sarà il primo a darmi ragione.

II.

a) Ho qui tra mano una orazione indulgenziata dal Vescovo, ove si dice, cioè si aggiunge: **applicabile ai defunti**.

Certamente quest'aggiunta viene non dal Concedente, ma da alcuno animato da zelo **non diritto** direbbe Dante (Purgat. 8, 83). Lo vieta il **Codice** (can. 913, 2°) e la ragione intrinseca sta in ciò, se non erro: che le Indulgenze valgono per i Defunti a modo di **suffragio** e quindi la cosa passa direttamente fra la Divina Giustizia e l'Autorità Suprema nella Chiesa.

b) L'**Osservatore Romano** (20 febr. p. p.) riferisce: che l'Autorità Ecclesiastica ordinò, che sia sospesa la diffusione dei foglietti col Crocifisso, che si venera nella chiesa della Visitazione a Pisa, allo scopo di propagare la divozione alle Sacre Piaghe di N. S. Gesù Cristo, mettendo in evidenza le promesse, che si asseriscono fatte da Nostro Signore a Suor Maria Chambon, già Monaca della Visitazione di Chambéry. L'Autorità (il S. Ufficio) ritiene, che il tenore delle suddette pagelle non è conforme alle prescrizioni del S. Ufficio 26 maggio 1937 (**Acta Apost. Sed.**, vol. 29, n. 9, pag. 304).

c) E in materia analoga: Non si deve, non è lecito domandare ai Vescovi, che abbiano a raccomandare preghiere per ricevere grazie per l'intercessione dei Servi di Dio, morti cum sanctitatis fama. I Vescovi si devono guardare « *ab iisdem orationibus commendandis et praesertim indulgentiis ditandis* ». Così decise ad mentem decretorum S. U. Inquisitionis et S. R. Congreg. il 21 maggio 1914 la **S. Congreg. dei Riti** (Monitore Eccl., vol. 26, p. 25). E si comprende: i Vescovi costituiscono la Chiesa docente; non va, che l'opinione di qualcuno fra essi prevenga il giudizio dell'Autorità che decide in merito.

III.

Tizio ebreo e Calo protestante e come tali conosciuti dal pubblico, si convertono con tutta serietà al cattolicesimo. Devono manifestare la conversione?

R. a) Il precetto **positivo** di manifestare la sua Fede obbliga quando per la omissione di esso (p. es. la professione della Fede) subtraheretur honor debitus Deo vel utilitas proximo impendenda (dovuta) così, come tutti sanno, S. Tomaso 2. 2. q. 3. artic. 2, puta, continua S. Tomaso, si aliquis interrogatus de fide taceret et ex hoc crederetur vel quod non haberet fidem, vel quod fides non esset vera vel alii per ejus taciturnitatem averterentur a fide. In hujusmodi casibus confessio fidei est de necessitate salutis. Tacendo, in certi casi, io do a credere di non aver Fede. Questa può occultarsi, ma non negarsi positivamente, nè si può far cosa che certamente dimostri tale incredulità: S. Alfonso lib. II n. 13.

Il canone 1325 e la legge positiva ecclesiastica impone in certi casi la professione esplicita come tutti sanno.

Talvolta è doverosa: 1° ex lege divina-naturali, quando la taciturnità, dalle circostanze, negazioni vel erubescitiae Fidei aequivaleret; 2° quando l'onore di Dio da promuoversi o da difendersi (perchè in pericolo) la volesse, il che avviene; 3° quando la taciturnità fosse agli altri di grave scandalo, sicchè prendessero occasione di titubare nella fede o di rimaner più fermi nell'infedeltà.

2. - Se il convertito è persona **gregaria**, diciam così, il cui esempio non influisse su altri, più facilmente si potrebbe non render nota la conversione, anche in morte. Però anche in questo caso, per nasconderla ai congiunti, bisogna sia esclusa ogni speranza di convertirli: altrimenti la carità obbligherebbe alla manifestazione: si potrebbe però differire, se p. es. il convertito fosse ammalato, però senza pericolo di morte.

Se il convertito è persona di conto, tanto più se ministro della religione falsa, il quale quindi confermò molti nella falsità, va da sè che debba astenersi da ogni partecipazione alla setta falsa e quanto più presto le circostanze permettono, faccia in modo, che la sua conversione innotescat in foro esterno. In questo caso « cavendum, dice il **Lehmkuhl**, ne diutius fidel professio protrahatur, tum quia secus periculum deficiendi crescit (suppone il soggetto in pericolo di morte), tum quia scandalum aliis datum et reparandum diu protrahi non potest ». (Casus I, n. 185, edit. IV). Lo stesso ritiene il **Bucceroni** Casus n. 64, 3° « Lucianus » e il **Genicot** Casus n. 35.

Se questa persona **distinta** non fosse ammalata si dovrebbe riparare lo scandalo già dato agli altri manifestando la conversione il più presto possibile. Molto particolareggiato è il **Bucceroni**, luogo citato.

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere Maggiore della Metropolitana di Milano